

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con atto consiliare n. 63 del 9 luglio 2007
Immediatamente esecutivo

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, di quella statale in materia di concorrenza e della normativa regionale approvata con legge n. 30 del 9 dicembre 2005 e successive modificazioni.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”** la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;
- b) **“area aperta al pubblico”** quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore se privata;
- c) **“attrezzatura e impianti di somministrazione”** tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- d) **“somministrazione nel domicilio del consumatore”** l'organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate presso la sua privata dimora, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni;
- e) **“esercizi non aperti al pubblico”** quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata e individuabile di persone;
- f) per **“superficie di somministrazione”** s'intende l'area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;
- g) per **“strutture permanenti”**, termine usato a proposito della somministrazione in aree esterne pubbliche o private, si intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per **“strutture temporanee”** s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno di mancato utilizzo;
- h) per **“requisiti igienico-sanitari”** occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di pubblici esercizi, s'intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti nella legge e nei provvedimenti dell'ASUR.

Art. 3
(Tipologia dell'attività)

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della L. Regione Marche n. 30/2005, sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti

dall'autorizzazione sanitaria e/o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 287/1991, intestate alla stessa persona o società, relative ad un unico esercizio, sono unificate nella tipologia unica di cui al comma 1.

3. Tra gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tipologia unica) sono compresi anche i centri rurali di ristoro e degustazione di cui alla legge regionale n. 3/2002, mentre sono escluse le attività turistiche ed agrituristiche.

Art. 4 (Denominazioni)

1. Le attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria o alla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione, assumono le seguenti denominazioni:

- a) **ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; quando è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale possono definirsi anche come esercizi con cucina tipica;
- b) **tavole calde, self service, fast food e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
- c) **pizzerie**: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- d) **bar gastronomici (stuzzicherie, paninoteche, e simili)**: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- e) **bar-caffè e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- f) **bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili**: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- g) **wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili**: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- h) **disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili**: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività.

2. La denominazione, l'insegna e la pubblicità effettuate dai pubblici esercizi non dovranno risultare ingannevoli per il consumatore; non potranno in nessun caso essere in contrasto con l'effettiva attività svolta, nel rispetto delle denominazioni indicate al comma 1

Art. 5
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione)

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali.
2. Risulta in possesso del requisito professionale chi si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) avere frequentato e superato con esito positivo un corso professionale con esame finale istituito o riconosciuto dalla Regione Marche o da un'altra Regione, attinente l'attività;
 - b) essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività;
 - c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per l'esercizio dell'attività;
 - d) aver superato davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA un esame di idoneità all'esercizio dell'attività previsto dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
 - e) aver superato davanti ad apposita commissione costituita dalla Giunta regionale un esame di idoneità all'esercizio dell'attività.
3. I corsi professionali svolti ai sensi della normativa previgente alla disciplina regionale sono validi per il riconoscimento del requisito professionale di cui alla L.R. n. 30/2005.
4. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera e), coloro che sono in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria superiore o coloro che hanno conseguito la maggiore età, hanno assolto agli obblighi scolastici ed hanno esercitato in proprio o prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'esame può essere effettuato anche presso le CCIAA, previa convenzione.
5. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 è riconosciuto a chi è in possesso di:
 - diploma di istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero attinente la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
 - laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da individuare tra i percorsi previsti dall'autonomia didattica riconosciuta agli Atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.
6. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale o, in caso di società, associazione ed organismi collettivi, dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio. La figura del preposto è da intendere quale delegato all'attività al fine dell'accertamento del requisito professionale. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi. Entro un anno dall'approvazione degli indirizzi regionali, (cioè entro il 24/07/2007) le aziende provvedono se necessario alla relativa regolarizzazione dandone comunicazione al Comune.
7. Non possono esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto

l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

8. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

Art. 6 **(Autorizzazione)**

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5, al rispetto dei criteri comunali di cui al successivo comma 3, nonché:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione, in caso di società, del soggetto in possesso dei requisiti professionali (legale rappresentante o preposto);
- c) al rispetto della normativa in materia igienico sanitaria (compresa quella relativa allo scarico dei reflui) e di prevenzione incendi;
- d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

3. I criteri da osservare per il rilascio di una nuova autorizzazione o un trasferimento nel territorio comunale sono i seguenti:

- che i locali risultino in possesso dei necessari requisiti di conformità urbanistica e siano muniti di certificato di agibilità;
- che i locali risultino in regola con la vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche, evacuazione dei fumi, scarico dei reflui e inquinamento acustico;
- che sia autorizzabile lo stazionamento per il pubblico secondo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio comunale;
- per gli esercizi che prevedono il congiunto svolgimento di attività di intrattenimento e svago, dovrà essere osservata una distanza di almeno 100 ml. da luoghi di culto, ospedali, cimiteri, case di riposo, scuole e teatri.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati.

5. L'attività di somministrazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

6. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, al Prefetto, al Questore, alla zona territoriale competente dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

7. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

8. La variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali successiva al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla nomina. Nei casi in cui si determini la mancanza temporanea del soggetto in possesso dei requisiti professionali, l'attività deve essere sospesa. Se la mancanza si protrae per un periodo superiore all'anno si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 33 comma 1 lettera a).

Art. 7

(Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate o spedite a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione. Devono essere accompagnate da una fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.

2. La domanda deve necessariamente indicare:

- a) generalità del richiedente,
- b) possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5,
- c) disponibilità dei locali,
- d) eventuale indicazione del preposto,
- e) estremi della Denuncia inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004,
- f) requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie e urbanistiche, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità,
- g) dovranno essere sempre indicati gli estremi catastali del locale, la denominazione della struttura ai sensi dell'art. 4 nonché l'eventuale insegna.

3. Alla domanda va sempre allegata la planimetria del locale.

4. Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

5. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

6. A seguito della presentazione della domanda, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento.

7. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata. In tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante o della regolarizzazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli fissando il termine per

la presentazione. In questo caso il termine dei sessanta giorni di cui al successivo comma 10 inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

9. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

10. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa s'intende accolta (silenzio-assenso).

Art. 8 (Dichiarazione d'inizio attività)

1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 le attività per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

- a) nel domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;
- d) presso mense e spacci aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole e università;
- e) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali e nei mercati all'ingrosso;
- f) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco;
- g) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 15/2002 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione).

2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b) e g), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.

Art. 9 (Procedimento per la DIA)

1. La dichiarazione di inizio attività deve indicare:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività che si intende svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 8, lettera f), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) la disponibilità e la conformità del locale ove è esercitata la somministrazione alle norme urbanistiche, igienico sanitarie (compreso il rispetto delle norme in materia di scarico dei reflui), di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso del certificato di agibilità e delle specifiche autorizzazioni in materia;

- e) l'indicazione dell'eventuale preposto all'esercizio;
 - f) estremi della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004;
 - g) gli estremi catastali del locale;
 - h) la denominazione ai sensi dell'art. 4 e l'eventuale insegna.
2. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla planimetria dei locali e da una fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione d'inizio attività da parte dell'esercente, viene dato avvio al relativo procedimento che è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla vigente normativa regionale di settore.
4. La variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali successiva alla presentazione della Dia deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla nomina. Nei casi in cui si determini la mancanza temporanea del soggetto in possesso dei requisiti professionali, l'attività deve essere sospesa. Se la mancanza si protrae per un periodo superiore all'anno si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 33 comma 1 lettera a).
5. La denuncia non regolare o non completa, non è idonea a determinare il decorso del termine necessario per poter dare avvio all'attività.
6. Gli estremi delle DIA sono comunicati al Prefetto e al Questore, all'Asur competente per territorio e alla Camera di Commercio entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione.
7. Le attività di somministrazione di cui all'art. 8 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati, se non congiuntamente al trasferimento dell'attività principale cui sono collegati.

Art. 10

(Somministrazione al domicilio del consumatore)

1. Per somministrazione al domicilio del consumatore si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.
2. Per domicilio del consumatore si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili. I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico-sanitarie.
3. È comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi installate, fatta eccezione per le cucine mobili o box cucina in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.

Art. 11

(Somministrazione svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago)

1. Sono esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla

prima. Si tratta di discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e simili.

2. La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

3. La somministrazione è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.

4. Sono fatte salve le autorizzazioni e o Dia di cui alla legge n. 287/1991.

Art. 12 **(Mensa aziendale)**

1. Per "mensa aziendale" s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese.

2. Per "mensa interaziendale" s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualificano come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate.

3. Per "bar aziendale" o "bar interno" s'intende una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

Art. 13 **(Disciplina delle altre attività soggette a DIA)**

1. Nelle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 8 comma 1, l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.

2. L'attività di somministrazione di cui alla lettera g) dell'art. 8 è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.

Art. 14 **(Ampliamento dell'attività)**

1. L'ampliamento della superficie destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.

2. La dichiarazione di inizio attività deve indicare:
 - a) la superficie di somministrazione complessiva dei locali a seguito dell' ampliamento;
 - b) gli estremi catastali del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità alle norme urbanistiche e di agibilità, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti autorizzatori o delle Dia prodotte e della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004.
3. Alla dichiarazione deve essere allegata la nuova planimetria dei locali.
4. A seguito della presentazione della dichiarazione d'inizio attività da parte dell'esercente, viene dato avvio al relativo procedimento che è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla vigente normativa regionale di settore.
5. L'attività di somministrazione può essere esercitata, previa apposita comunicazione, nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della Dia.
6. Il Comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza, sorvegliabilità, nonché quanto previsto dalla normativa regionale e dai presenti criteri.

Art. 15 **(Subingresso)**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra che ha l'onere di presentare comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.
2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente.
3. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:
 - gli estremi dell'autorizzazione
 - il titolo giuridico che dà luogo al subingresso
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 5
 - l'avvenuto adempimento delle procedure amministrative previste per la verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari del locale e delle attrezzature (Dia semplice per il subingresso senza modifiche ai locali, alle attrezzature ed all'attività; Dia Differita negli altri casi).
4. Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la volturazione.
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune procede alla volturazione dell'autorizzazione.
6. Il subentrante per causa di morte che non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, ha la facoltà, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, di continuare l'attività per un anno dalla data di apertura della successione. Trascorso tale termine in assenza dei requisiti medesimi il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.
7. Il subentrante per causa di morte che non intenda proseguire l'attività deve comunicare al Comune la sospensione che non può essere superiore a un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità. Entro lo stesso termine il subentrante, pur in assenza dei requisiti professionali, può cedere la proprietà dell'azienda a terzi.

8. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

9. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti professionali è tenuto in ogni caso a comunicare entro 30 giorni il subingresso e la contestuale sospensione dell'attività. Quando il titolare sarà in possesso del requisito professionale l'attività potrà essere avviata, previa comunicazione al Comune, corredata da apposita documentazione o relativa dichiarazione sostitutiva. La sospensione in ogni caso non può protrarsi oltre i termini di cui al successivo art. 33, comma 1, lettera b).

Art. 16 (Gestione di reparto)

1. Non costituisce subingresso la fattispecie in cui il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, affidi la gestione in proprio di uno o più di essi, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, dandone comunicazione al Comune entro trenta giorni dall'affidamento.

2. Alla comunicazione devono essere allegati:

- copia del contratto di gestione;

- dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5.

3. Il Comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è dato in gestione ad un nuovo esercente.

4. Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, inquinamento acustico, può iniziare l'attività dalla data di presentazione della comunicazione al Comune.

5. L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di esercitare l'attività.

6. Nella fattispecie di gestione di reparto, le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 30/2005 si applicano al gestore di reparto.

Art. 17 (Modifiche societarie)

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

2. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i, nel darne comunicazione al Comune dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.

Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

Art. 18
(Cessazione dell'Attività)

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa o la DIA.

Art. 19
(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o aree di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
3. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sull'autorizzazione.
4. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione in forma temporanea nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale, sportivo non sono richiesti i requisiti professionali di cui all'art. 5, mentre è sempre necessario il possesso dei requisiti morali.

Art. 20
(Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee)

1. La domanda per il rilascio di autorizzazione temporanea può essere presentata a mano o spedita almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Alla domanda deve essere allegata la planimetria dei locali e degli spazi utilizzati e la fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. Nel caso in cui l'attività venga esercitata mediante l'approntamento di strutture destinate allo stazionamento della clientela, è necessario allegare la documentazione idonea ad attestarne la sicurezza.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività previo accertamento dei requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico sanitari. In caso di silenzio dell'amministrazione, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.

3. Il Comune, può comunque procedere all'istruttoria delle domande pervenute tardivamente e rilasciare la richiesta autorizzazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse umane disponibili, nel rispetto dei requisiti di legge.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 19, il richiedente oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso anche dei requisiti professionali.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato in ogni caso al possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui alla normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza; non sono, invece, richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 21 (Attività stagionali)

1. Le autorizzazioni stagionali possono essere rilasciate per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori a 1 mese o superiori a 7 mesi nell'arco di ciascun anno solare.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione si applicano gli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

3. Se l'attività rientra in una di quelle soggette a DIA, si applicano gli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 22 (Distributori Automatici)

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta alle disposizioni del presente regolamento, quando i locali ove sono installati i distributori sono adibiti esclusivamente a tale attività e sono anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.

2. Se non si verificano le condizioni di cui al comma 1 l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e quindi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998.

3. Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata in ogni caso la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 23 (Definizione di circoli privati)

1. Per "circoli privati" s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e bevande presso la sede in cui si svolge l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come privati, ammettano l'ingresso anche a non soci, facendo ricorso al rilascio di una tessera con la quale il cliente acquista, sul momento, la qualità di socio.

Art. 24

(Circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali)

1. Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 148 comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi¹,

¹ ART. 148 (ex 111) del T.U. delle imposte sui redditi n. 917/86, (come modificato e rinumerato dal D.Lgs 344/2003).

1. (...).

2. (...).

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. (...)

7. (...)

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, presentano al Comune una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 corredata dalla planimetria dei locali con indicazione degli estremi catastali degli stessi, dell'autorizzazione sanitaria o della Dia alimentare ai fini della registrazione e della copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

- a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8, del T.U.I.R.;
- e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia urbanistica e di agibilità, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno² e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Dalla dichiarazione dovrà risultare che il circolo è già affiliato al sodalizio da data antecedente a quella della dichiarazione stessa e, come tale, risulti già operante in relazione alle proprie finalità assistenziali o ricreative e che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

4. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. non necessitano dei requisiti professionali, ma devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11, 12, 92 e 131³ del medesimo testo unico.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

² **Art. 4 del D.M. 564/92** - I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno.

³ **R.D. 18 giugno 1931, n. 773. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.**

Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

5. Qualora l'attività sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. In tal caso il legale rappresentante del circolo presenta al Comune una denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del gestore da cui risulti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5.

Art. 25

(Circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali)

1. Le associazioni ed i circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 148, comma 8 del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, devono inoltrare al Comune apposita richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 6, contenente le dichiarazioni di cui all'art. 24, commi 3 e 2 lettere b), c), d) ed e). Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. non necessitano del possesso dei requisiti professionali, ma devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.

2. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli esercizi aperti al pubblico.

3. Qualora l'attività sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che esercita l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il legale rappresentante del circolo presenta in tal caso al Comune la domanda di rilascio dell'autorizzazione, allegando anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del gestore da cui risulti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5.

Art. 26

(Circoli privati che esercitano attività considerata commerciale)

1. Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 148, comma 8 del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, devono inoltrare al Comune apposita richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.

Art. 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131. - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci.

6, contenente le dichiarazioni di cui alle lettere a) se presente, b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 24. Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. necessitano del possesso dei requisiti professionali e dei requisiti di cui agli articoli 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.

2. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli esercizi aperti al pubblico.

3. Qualora l'attività sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che esercita l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il legale rappresentante del circolo presenta in tal caso al Comune la domanda di rilascio dell'autorizzazione, allegando anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del gestore da cui risulti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5.

Art. 27

(Disposizioni comuni per i circoli privati)

1. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo privato è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui all'art. 24 o alla richiesta di autorizzazione di cui agli artt. 25 e 26 in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 8, del T.U.I.R. e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

2. Il Comune ordina la cessazione dell'attività di somministrazione svolta in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

3. Fatta salva la normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, l'organizzazione di spettacoli e intrattenimenti riservati ai soli soci non necessita di autorizzazione. L'autorizzazione ad effettuare spettacoli ed intrattenimenti ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. sarà invece necessaria quando l'attività presenti anche una sola delle seguenti caratteristiche:

- ci sia il pagamento di un biglietto di ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti ecc.;
- struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività palesemente imprenditoriale.

Art. 28

(Validità delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati; hanno validità permanente anche se per le attività stagionali l'attività può essere esercitata solo nel periodo indicato sul titolo autorizzatorio.

2. La validità delle autorizzazioni temporanee è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate, così come meglio indicato all'art. 19.

Art. 29
(Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche)

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

3. Il Sindaco può vietare la somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche, nonché la vendita per asporto di bevande in recipienti di vetro, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.

4. Il divieto può essere:

- a) permanente o temporaneo;
- b) adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione, data ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., per determinati esercizi;
- c) adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti anche dall'assunzione di alcolici.

Art. 30
(Attività accessorie)

1. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande consente anche:

a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compreso l'uso di televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, purché non si configuri una attività di pubblico spettacolo ed i locali non siano allestiti o trasformati in sala da spettacolo o trattenimento.

b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo quali spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste o partecipa e consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari a condizione che:

1. il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
2. non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
3. non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicati;
4. non sia data pubblicità agli intrattenimenti;
5. non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale.

2. Nel caso in cui i piccoli trattenimenti siano organizzati difformemente da quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 4 della lettera b) del precedente comma 1, l'esercente, in applicazione dell'art. 19

della legge n. 241/1990, deve presentare una dichiarazione d'inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. Nel caso in cui i trattenimenti, ancorché piccoli, siano organizzati difformemente da quanto previsto al punto 5 della lettera b) del precedente comma 1, occorre la preventiva autorizzazione di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.

3. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti".

4. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

5. In ogni caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le disposizioni in materia di prevenzione incendi mediante l'approntamento di idonei mezzi antincendio nonché le disposizioni in materia di sicurezza previste dal Titolo XI dell'allegato al D.M. 19/08/96 relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e alla esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati. La relativa attestazione dovrà essere conservata all'interno del locale ed esibita ad ogni controllo.

Nel rispetto delle suddette norme è consentita:

a) l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di certificato di idoneità statica e di certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, certificato collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato;

b) l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

6. Devono essere rispettate inoltre le norme in materia di inquinamento acustico e di prevenzione incendi. In particolare per quanto riguarda l'inquinamento acustico disciplinato dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 e dalla legge regionale 28/2001 debbono essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 che trova applicazione nel Piano di classificazione acustica del territorio comunale e, per le attività temporanee, nel Regolamento per lo svolgimento delle attività rumorose temporanee in luogo pubblico.

È fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

Art. 31 **(Giochi leciti e sale da gioco)**

1. Negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande è possibile, previa apposita dichiarazione di inizio attività, far effettuare giochi leciti ed installare apparecchi e congegni da intrattenimento e da gioco a condizione che questi non occupino una superficie superiore al 30% dell'intera superficie di somministrazione del locale. L'installazione e l'uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. (apparecchi che erogano premi in denaro) può comunque avvenire entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Per l'esercizio dell'attività di sala giochi si osservano le norme previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le disposizioni previste in questo regolamento per le attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività, in quanto applicabili, comprese le disposizioni in materia di orari e di decadenza e sospensione dal diritto di esercitare l'attività.

3. Per l'installazione di biliardi in locali posti su piani diversi dal piano terra è necessario comunque che sia certificata da parte di tecnico abilitato l'idoneità statica del locale.

Art. 32

(Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico)

1. L'attività di somministrazione può essere svolta anche su aree esterne pubbliche o private nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, di viabilità e di inquinamento acustico.

2. Se l'area esterna è attrezzata per la somministrazione con strutture permanenti come definite dall'art. 2, lett. g), la superficie di somministrazione esterna deve risultare dall'autorizzazione. Nei casi di occupazione con strutture temporanee, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al mero aggiornamento del manuale di autocontrollo.

3. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda svolgere attività di somministrazione in area pubblica, è tenuto a chiedere, almeno 30 giorni prima, l'autorizzazione all'occupazione allegando una planimetria da cui risultino gli spazi che si intendono occupare, gli eventuali allestimenti e specificando le dimensioni ed il periodo di occupazione. La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione che le attrezzature di cui è dotato il locale (frigoriferi, contenitori igienici, locali deposito, servizi igienici ecc.) ed il personale in servizio sono adeguati al numero dei potenziali avventori ed in grado di garantire il corretto ed igienico svolgimento dell'attività ed il decoro e la pulizia delle aree interessate dall'occupazione.


4. Il Comune concede l'autorizzazione previo parere del Comando di Polizia Municipale e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'area che si intende occupare non deve essere ad una distanza superiore a m. 30 di percorso pedonale dall'ingresso dell'esercizio e deve in ogni caso essere ricompresa entro un raggio di 60 m;


b) la superficie di somministrazione all'aperto non può essere superiore al doppio della superficie di somministrazione interna al locale, salvo apposita verifica dei requisiti igienico sanitari.

5. Domande concorrenti per una stessa area verranno valutate nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri da applicare nell'ordine stabilito:

a) Ciascun esercizio avrà priorità nell'ottenere l'occupazione dell'area antistante l'ingresso del proprio locale delimitata dal trapezio isoscele avente per base minore l'intera facciata principale del locale, altezza di ml. 10 e inclinazione dei 2 lati obliqui di 45° rispetto alla base minore (vedi tav. 1). Nel caso ciò determini sovrapposizione tra le aree di pertinenza di due esercizi contigui, la separazione avverrà lungo la linea mediana dell'area di sovrapposizione (vedi tav. 2);



→ Tav. 1



→ Tav. 2

- b) Fatto salvo quanto previsto al punto a) verrà data priorità alle occupazioni che si rinnovano da almeno 3 anni consecutivi con le stesse modalità;
 - c) Concedere l'occupazione ai vari richiedenti in misura proporzionale alle rispettive superfici di somministrazione.
6. Nel caso in cui non sia possibile individuare una soluzione utilizzando i criteri sopraindicati, si inviteranno gli interessati o ad accettare una turnazione periodica nell'occupazione o a presentare proposte ulteriori condivise, in mancanza delle quali l'autorizzazione sarà negata.
7. Per le attività accessorie da svolgersi all'aperto valgono le disposizioni previste dall'art. 30.
8. Non può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la somministrazione agli esercizi pubblici nei quali non sia consentito lo stazionamento.

Art. 33

(Decadenza e sospensione dell'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande decadono quando il titolare:
 - a) non risulta più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, fatto salvo il caso di cui agli artt. 6, comma 8, e 9, comma 4;
 - b) non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio o dell'atto o fatto che determina il subingresso, salvo proroga concessa per ulteriori tre mesi su istanza motivata in caso di comprovata necessità;
 - c) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità;
 - d) quando il titolare o gestore non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione di cui al successivo comma 2, lettera a);
 - e) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 2, lettera b), nell'arco dell'anno solare.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 6 sono sospese:
 - a) per un periodo non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, nonché di sorvegliabilità dei locali;
 - b) per un massimo di tre periodi non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto ai sensi dell'articolo 34.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche alle attività soggette a Dia.

Art. 34

(Orari)

1. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è rimesso alla libera determinazione degli esercenti entro il limite giornaliero minimo e massimo stabilito dal Sindaco, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi.
3. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.
4. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
5. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicati in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.
6. La chiusura temporanea è comunicata al Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'ordinanza sindacale. È sempre obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.
7. Il Comune, al fine di tutelare il consumatore, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.
8. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, entro una data da stabilire nell'ordinanza, il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 35

(Pubblicità dei prezzi)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono esporre durante l'orario di apertura appositi listini indicanti, in modo chiaro, leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno, il prezzo delle consumazioni con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo. Qualora il servizio sia effettuato all'esterno dell'esercizio, il listino è esposto all'esterno dei locali e comprende anche il menù.
2. Gli esercizi che somministrano pasti devono mettere a disposizione dei clienti, anche tramite esposizione all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura, il menù delle consumazioni con i relativi prezzi praticati.
3. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli esercenti, salvo giustificato motivo, hanno l'obbligo di somministrare tutte le consumazioni esposte nel cartello, listino o altro mezzo idoneo di cui al comma 1.
5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

Art. 36
(Disciplina sanzionatoria)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30/2005 chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art. 17-bis, comma 1, del TULPS: "sanzione amministrativa pecuniaria da €516,00 ad €3.098,00 (pagamento in misura ridotta €1032,00)".
2. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15, per tutte le altre violazioni della legge regionale n. 30/2005 si applica l'articolo 17-bis, comma 3: "sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a €1.032,00 (pagamento in misura ridotta €308,00)".
3. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale stabilisce che nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del TULPS.
4. Le sanzioni sono irrogate dal Comune.
5. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche a chi, senza averne titolo, eserciti una delle attività soggette a DIA.

Art. 37
(Disposizioni Generali)

1. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, i prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge n. 287/1991 possono estendere la propria attività, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, come di seguito:
 - l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al Comune, allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione;
 - il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, integra il titolo con l'indicazione della nuova attività.
3. La struttura ricettiva che intenda effettuare attività di somministrazione al pubblico è soggetta al rispetto della legge Regionale n. 30/2005 ed al presente regolamento.

Art. 38
(Norme transitorie e finali)

- 1.** Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione all'aperto su aree pubbliche o private con strutture permanenti sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, producendo al Comune una richiesta di ampliamento e all'Asur apposita Dia Sanitaria.
- 2.** Entro il medesimo termine indicato al comma 1 dovranno adeguarsi anche le occupazioni da parte dei pubblici esercizi che risultassero in contrasto con quanto previsto al comma 4, lettera a) del precedente art. 32. Sono in ogni caso fatte salve le occupazioni realizzate da almeno 3 anni con le medesime modalità.
- 3.** In attesa dell'emanazione dell'ordinanza sindacale in materia di orari prevista dalla legge 30/2005, continuano ad applicarsi le disposizioni comunali vigenti per quanto non in contrasto con la nuova disciplina.
- 4.** Il presente Piano ha validità Triennale decorrente dalla data di esecutività. Alla scadenza del termine in assenza di un nuovo piano, le relative disposizioni restano in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.
- 5.** Dalla data di esecutività del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per la disciplina delle sale giochi approvato con atto del C.C. n. 118 del 13/12/1991.

COMUNE DI MACERATA

PIANO PER LO SVILUPPO E
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE DEI
PUBBLICI ESERCIZI

*CRITERI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'APERTURA, TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO DEI
PUBBLICI ESERCIZI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.*

*Approvato con atto consiliare n. 63 del 9 luglio 2007
Immediatamente esecutivo*

1. Quadro normativo di riferimento.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 30/2005 recante la "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" ha cessato di avere applicazione nella nostra regione la normativa nazionale di cui alla legge 287/91 ed il relativo impianto programmatico che prevedeva l'individuazione di parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione.

La nuova disciplina regionale prevede che la programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande venga adottata dai Comuni tenendo conto degli indirizzi di cui alla successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 24/07/2006 ed attuandola non attraverso parametri meramente numerici, ma attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere.


Il presente Piano è valido per tre anni dalla data di esecutività.

2. Parametri di riferimento.

Nell'elaborazione del presente piano sono stati tenuti in considerazione i parametri indicati dal punto 3.1 dell'Allegato A della citata D.G.R. 864/06.

Da una sommaria analisi dei suddetti parametri si evince che:


- a) In questi ultimi anni Macerata, in linea peraltro con quanto si sta verificando anche nei comuni limitrofi, ha invertito la tendenza che durava oramai da diverso tempo e sta conoscendo un periodo di incremento demografico (+ 4,43% dal 2001 al 2005),



- b) Pur in una generale tendenza al progressivo, ma modesto, aumento dei consumi alimentari, la crescita dei consumi extradomestici è decisamente superiore a quella dei consumi domestici. È infatti sempre più evidente la tendenza degli italiani ad uniformarsi agli standard degli altri paesi sviluppati con un progressivo aumento del consumo di pasti fuori casa con incrementi stimati per


l'anno corrente di circa il 15% per i consumi al bar e del 17% per i consumi presso ristoranti e pizzerie;

VALORI INDICE DEI CONSUMI ALIMENTARI



In dieci anni i consumi alimentari extradomestici sono cresciuti del 31%, quelli domestici del 2%


- c) Macerata conferma la propria vocazione ad essere città di cultura, con una crescente capacità attrattiva confermata dal progressivo aumento delle presenze turistiche.




Andamento delle presenze turistiche

Elaborazione Regione Marche – Servizio Cultura, Turismo e Commercio – Osservatorio Regionale sul Turismo (Fonte – IAT)

- d) Complessivamente si consolida il dato tendenziale che vede progressivamente crescere il numero delle imprese che operano nel nostro territorio; è sempre il commercio l'attività che registra il maggior numero di imprese (ben 1334, pari a circa il 30% del totale), mentre tra le altre attività si evidenzia un lieve calo relativamente delle manifatturiere ed agricole compensato dal deciso incremento delle imprese che operano nei settori delle costruzioni e dell'informatica.




Numero di imprese attive a Macerata



Imprese per tipologia di attività

e) Il settore specifico della somministrazione, in conseguenza delle nuove disponibilità di parametro previste nel precedente piano approvato il 22/09/2003, ha registrato un sensibile incremento degli esercizi attivi. Si evidenzia in concreto una lieve crescita degli esercizi tipo bar maggiormente concentrata nel centro storico e zone limitrofe (passati da 172 a 176) e una più decisa crescita degli esercizi tipo ristorante (passati dal 64 a 74) in particolare in zone più distanti dal centro con preferenza per Piediripa. Da segnalare infine il fenomeno, marginale ma comunque interessante, relativo alla crescente richiesta di esercizi legati alla tipicità del nostro territorio e della nostra

tradizione enogastronomica tanto che il numero degli esercizi attivi, tra agriturismo e turismo rurale, è raddoppiato in questi ultimi tre anni passando da tre a sei.



f) Il centro Storico della Città ha da sempre una vocazione culturale. Sede storica dell'Università di Macerata, ha consolidato questa tendenza mediante la valorizzazione delle proprie eccellenze, dal Teatro alla Pinacoteca, dalle strutture museali ai luoghi per mostre e esposizioni fino al prossimo recupero del Palazzo Buonaccorsi.

Contemporaneamente negli ultimi anni ha conosciuto un progressivo decentramento delle attività di servizio che vi operavano tra cui lo stesso Comune che si è spostato in gran parte negli attuali locali dell'ex Distretto Militare.

Questi due fenomeni congiuntamente determinano una variazione della domanda da parte di una clientela che ha sempre meno necessità di un servizio veloce da usufruire durante le pause lavorative. Si delineano pertanto nuove esigenze da parte dei consumatori maceratesi che, per quanto attiene alla ristorazione, si orientano verso un modello di slow food ricercato e di qualità, mentre per quanto attiene alla somministrazione di bevande, accanto alla classica tipologia di bar-caffè, iniziano a chiedere con sempre maggior decisione nuove tipologie di esercizi in grado di valorizzare il momento socializzante, culturale o semplicemente di intrattenimento dell'incontro e della permanenza al bar, per la soddisfazione di esigenze ulteriori rispetto alla semplice somministrazione, così come testimoniato dal progressivo aumento del numero di esercizi quali wine bar, bar galleria, piano bar ecc.,

3. Obiettivi.

Sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo precedente, degli indirizzi programmatici regionali e delle criticità che negli anni si sono evidenziate, questi sono gli obiettivi che questo piano si propone:

- Rispondere all'aumento della domanda assecondando la crescita del settore ponendo come uniche limitazioni quelle dirette da una parte ad elevare la qualità del servizio e dall'altra ad assicurare una maggiore tutela a situazioni meritevoli di particolare riguardo. Sarà così possibile rilasciare nuove autorizzazioni per innescare meccanismi di libera concorrenza e libertà di impresa al fine di stimolare l'innovazione, attivare percorsi virtuosi di formazione permanente del personale, migliorare l'efficienza e l'efficacia della rete distributiva aumentandone trasparenza e qualità ed ottenere migliori condizioni dei prezzi;
- tutelare i consumatori in termini di sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti e dei servizi;
- Porre mano alle situazioni maggiormente spinose che si sono verificate negli anni dettando una disciplina per:
 - la somministrazione all'aperto e per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi della somministrazione,
 - per le attività di intrattenimento all'interno dei pubblici esercizi,
 - per la somministrazione all'interno dei circoli privati;
 - per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento e da gioco, con la contemporanea abrogazione del regolamento per le sale da gioco divenuto ormai anacronistico e contrario alle disposizioni del D.L. 223/06 (c.d. Decreto Bersani)

4. Programmazione comunale/Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Per raggiungere gli obiettivi delineati al punto precedente le nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle per l'apertura di punti rurali di ristoro e degustazione, saranno rilasciate nel rispetto delle seguenti linee programmatiche:

- che i locali risultino in possesso dei necessari requisiti urbanistici, edilizi, di agibilità e destinazione d'uso;
- che i locali risultino in regola con la vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche, evacuazione dei fumi, scarico dei reflui e rumori;
- che sia autorizzabile lo stazionamento per il pubblico secondo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio comunale;
- per gli esercizi che prevedono il congiunto svolgimento di attività di intrattenimento e svago, dovrà essere osservata una distanza di almeno 100 ml. da luoghi di culto, ospedali, case di riposo, cimiteri, scuole e teatri;

Detti criteri vengono ripresi per l'elaborazione del regolamento che segue e che integra la presente relazione. Con l'occasione peraltro sono state dettate norme per la disciplina di fattispecie diverse attinenti comunque l'esercizio dell'attività di somministrazione al fine di colmare vuoti normativi evidenziatisi negli anni.

SOMMARIO

<i>Art. 1 - (Oggetto e finalità)</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - (Definizioni)</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - (Tipologia dell'attività)</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 - (Denominazioni)</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 - (Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione)</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - (Autorizzazione)</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni)</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - (Dichiarazione d'inizio attività)</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - (Procedimento per la DIA)</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - (Somministrazione al domicilio del consumatore)</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - (Somministrazione svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago)</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - (Mensa aziendale)</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - (Disciplina delle altre attività soggette a DIA)</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - (Ampliamento dell'attività)</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - (Subingresso)</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - (Gestione di reparto)</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - (Modifiche societarie)</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - (Cessazione dell'Attività)</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - (Autorizzazioni temporanee)</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 - (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee)</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - (Attività stagionali)</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - (Distributori Automatici)</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - (Definizione di circoli privati)</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24 - (Circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali)</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - (Circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali)</i>	<i>15</i>
<i>Art. 26 - (Circoli privati che esercitano attività considerata commerciale)</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27 - (Disposizioni comuni per i circoli privati)</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28 - (Validità delle autorizzazioni)</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29 - (Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche)</i>	<i>17</i>
<i>Art. 30 - (Attività accessorie)</i>	<i>17</i>
<i>Art. 31 - (Giochi leciti e sale da gioco)</i>	<i>18</i>

<i>Art. 32 - (Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico)</i>	<u>19</u>
<i>Art. 33 - (Decadenza e sospensione dell'autorizzazione)</i>	<u>20</u>
<i>Art. 34 - (Orari)</i>	<u>21</u>
<i>Art. 35 - (Pubblicità dei prezzi)</i>	<u>21</u>
<i>Art. 36 - (Disciplina sanzionatoria)</i>	<u>22</u>
<i>Art. 37 - (Disposizioni Generali)</i>	<u>22</u>
<i>Art. 38 - (Norme transitorie e finali)</i>	<u>23</u>
<i>Piano per lo sviluppo e l'adeguamento della rete dei pubblici esercizi</i>	<u>24</u>

s:\segreteria consiglio\segrcons\anno2007\regolamenti\reg somminist alimenti e bevande.rtf